

STATUTO

1. Istituzione

- 1.1 L'assemblea degli allievi è costituita nella sede di Massagno ai sensi dell'art. 39 e dell'art. 40 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990.

2. Membri

- 2.1 Tutti gli allievi di terza e quarta media sono membri effettivi dell'Assemblea degli allievi.
I ragazzi di prima e seconda, ai sensi dell'art. 39, cpv2, della Legge della scuola, invece non partecipano ai lavori assembleari ma saranno puntualmente informati delle decisioni prese dall'Assemblea per il tramite del verbale. Avranno inoltre l'opportunità di proporre suggerimenti all'attenzione del Comitato dell'Assemblea.

3. Organi dell'Assemblea

- 3.1 All'inizio di ogni anno scolastico, l'Assemblea nomina il suo Comitato eleggendo nelle classi
- due rappresentanti per sezione
 - due vice rappresentanti per sezione
- 3.2 Il Comitato poi procederà alla nomina di
- un presidente
 - un vicepresidente
 - un segretario

4. Scopi

- 4.1 Proporre modificazioni nell'organizzazione della scuola
4.2 Fissare i momenti degli incontri relativi agli organi dell'Assemblea e all'Assemblea degli allievi
4.3 Promuovere ed organizzare attività all'interno della sede
4.4 Promuovere appuntamenti culturali (cinema, musei, ...)

5. Riunioni

- 5.1 L'Assemblea, al completo, si riunisce almeno una volta all'anno
5.2 Gli organi dell'Assemblea, di regola, almeno una volta al mese
5.3 I rappresentanti, con la loro classe, a seconda delle esigenze richieste dagli Organi dell'Assemblea

6. Partecipazione

- 6.1 La partecipazione alle riunioni convocate dal presidente è obbligatoria

7. Decisioni

- 7.1 Le decisioni sono prese a maggioranza

8. Modifiche

- 8.1 Ogni modifica statutaria richiede la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto di voto

9. Entrata in vigore

- 9.1 Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea degli allievi della Scuola Media di Massagno e dopo quella del Consiglio di Direzione